



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE - AREA BENI E SERVIZI

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZI ASSICURATIVI

DEL COMUNE DI SUSEGANA (TV)

PER IL PERIODO DAL 31.10.2017 AL 31.10.2020

INDICE:

ART.	1	DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART.	2	TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
ART.	3	GARANZIA PROVVISORIA
ART.	4	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	5	SUPAPPALTO
ART.	6	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ART.	7	INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI
ART.	8	SPESE CONTRATTUALI E CONTROLLI
ART.	9	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)
ART.	10	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	11	PROTOCOLLO DI LEGALITA' PROVINCIALE
ART.	12	RICHIESTA DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
ART.	13	OPERAZIONI DI GARA
DISPOSIZIONI FINALI		

Il presente disciplinare, allegato all' Avviso di Manifestazione di Interesse approvata con Determinazioni Dirigenziali n. 550 e n. 551 del 09.08.2017 del Responsabile dell'Area I - Servizi amministrativi e alla persona del Comune di Susegana (TV), fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni", da aggiudicare secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 4, del citato decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà offerto il minor prezzo, dato che trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato.

Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno o per tutti i lotti dell'appalto.

Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore offerente.

La durata del servizio è di 3 anni. L'importo annuo (premio) a base d'asta, al netto delle imposte, per singolo lotto, nonché l'importo totale, al netto delle imposte, per tutta la durata dell'appalto, sono indicati analiticamente nella seguente tabella:

LOTTO	PREMIO ANNUALE AL NETTO DELLE IMPOSTE	PREMIO TOTALE, AL NETTO DELLE IMPOSTE PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO (3 ANNI)	IMPORTO COMPLESSIVO, al netto delle imposte ai sensi dell'art 35 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo della proroga tecnica di mesi 3
Lotto n. 1 POLIZZA ALL RISKS CIG: 7175733233 CPV 66515000	€ 13.910,00	€ 41.730,00	€ 45.207,50
Lotto n. 2 POLIZZA INFORTUNI CIG: 7175739725 CPV 66512100	€ 976,00	€ 2.928,00	€ 3.172,00

Lotto n. 3 POLIZZA CVT CIG: 717575003B CPV 66514110	€ 1.322,00	€ 3.966,00	€ 4.296,50
Lotto n. 4 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA CIG: 71757521E1 CPV 66516100	€ 6.960,00	€ 20.880,00	€ 22.620,00
Lotto n. 5 POLIZZA RCT/O CIG: 717576194C CPV 66516400	€ 18.815,00	€ 56.445,00	€ 61.148,75
TOTALE	€ 41.983,00	€ 125.949,00	€ 136.444,75

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è di Euro € 136.444,75 = (comprensivo della proroga tecnica di mesi 3), (di cui Euro 125.949,00.= di importo contrattuale ed Euro 10.495,75 per l'eventuale proroga) al netto delle imposte;.

Non ci sono oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.

Si precisa che tali importi non comprendono i conguagli dei premi, la cui regolazione è disciplinata nei Capitolati Tecnici relativi a ciascun lotto.

CPV GENERALE: 66510000 - "Servizi assicurativi"

ART. 1 - DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, professionale, dovranno allegare, **pena l'irregolarità essenziale**, i seguenti documenti:

- A) **autocertificazione**, (come da facsimile allegati "A1 e A2") - con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario - sottoscritta in originale dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale). La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, qualora emersi

dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto e all'incameramento, rispettivamente, della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva.

L'autocertificazione dovrà riportare l'indicazione dell'esatta denominazione e ragione sociale della ditta, della partita I.V.A. e del codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria, la tipologia di Operatore Economico e contenere le seguenti dichiarazioni:

1. generalità e veste rappresentativa del dichiarante. Compilando la Parte II, lett. A, del DGUE;
2. nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO). Compilando la Parte II, lett. B, del DGUE ed indicando tutti i soggetti di cui all'allegato Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016;
3. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure (se ricorre) iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997. Compilando la Parte IV, lett. A, punto 1 del DGUE;
4. l'inesistenza, a carico dei soggetti di cui alla lett. A), punti 1, 2 e di cui alla lett. A1), punto 1, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti delle lettere applicabili. Compilando la Parte III, lett. A, B, C e D del DGUE;
5. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. Compilando la Parte III, lett. D, punto 7 del DGUE;
6. per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:

- ☐ di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;

per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

- ☐ di possedere l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria

oppure:

- ☐ di possedere l'autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver

comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero l'autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza;

Compilando la Parte IV, lett a, punto 2 del DGUE

7. che l'Operatore Economico, in caso di aggiudicazione:

- ☐ non intende affidare alcuna attività oggetto di gara in subappalto, ovvero
- ☐ che intende affidare in subappalto le attività specificate nell'autocertificazione, nel limite del 30% dell'importo delle prestazioni affidate e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni. Come previsto all'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Compilando la Parte II, lett. D del DGUE

ATTENZIONE:

Il DGUE dovrà essere compilato seguendo quanto indicato nella lett. A) del presente disciplinare e quanto contenuto nelle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016.

In caso di partecipazione in RTI, Consorzio, Rete di Imprese occorre fare riferimento a quanto indicato nel seguente NOTA BENE, in caso di avvalimento o di concordato preventivo con continuità aziendale o fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio a quanto indicato nelle seguenti relative sezioni.

Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

- a) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- b) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale;

In merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa disposizione per i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all'assetto delle cariche e dei relativi poteri di rappresentanza legale dell'operatore (al riguardo prestare attenzione all'allegato Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016). La dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico che sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione, con riguardo alle situazioni relative all'art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA. Analogamente, in merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 2 ("antimafia"), la cui dichiarazione è resa compilando la parte III, sezione D, 2° riquadro, del DGUE.

Agli operatori economici che risulteranno 1° e 2° nella graduatoria di aggiudicazione verrà chiesta l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e, più precisamente, di tutti i soggetti che sono sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia (vedi Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016).

AVVERTENZE :

- Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai sensi dell'art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.
- Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non va disposta e non si applica il divieto di partecipazione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8,9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

A1) ulteriore autocertificazione (utilizzando il facsimile modello "A") contenente le seguenti dichiarazioni:

- 1) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Avviso di Manifestazione di Interesse (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO);
- 2) accettazione integrale delle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di Gara, nel Avviso di Manifestazione di Interesse e negli atti in essi richiamati;
- 3) impegno a mantenere ferma la propria offerta per mesi sei dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- 4) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che nella formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza;
- 5) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R.

n. 633/1972 e comunicherà all'Amministrazione Comunale, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

6) (eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010;

7) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto da tutte le Province e i Comuni del Veneto il 07.09.2015, allegato, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

8) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici", sottoscritto dal Comune di Susegana in data 9 giugno 2017, esplicitate al successivo art. 11 e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

B) Garanzia provvisoria prestata con le modalità di cui al successivo art. 3;

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Come previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (o delle dichiarazioni sostitutive) di cui all'art. 85 del suddetto decreto, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

In tal caso al concorrente sarà assegnato un termine non superiore a 5 giorni per adempiere al soccorso istruttorio.

ATTENZIONE:

IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE DI REGOLARIZZAZIONE SOPRA INDICATO, IL CONCORRENTE SARA' ESCLUSO DALLA GARA.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

Il concorrente, inoltre, dovrà produrre:

- **copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCpass (ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione")**

In adempimento a quanto previsto dall'art. 216 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016, nonché dalla Deliberazione dell'AVCP - ora A.N.A.C - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del

Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - ora A.N.A.C - del 30.10.2013, la Stazione Unica Appaltante procederà, qualora possibile, alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

Ciascun concorrente, pertanto, al fine di poter permettere alla Stazione Appaltante di utilizzare la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: www.avcp.it.

L'Operatore Economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" che dovrà essere inviato alla Stazione Unica Appaltante con le modalità sopra indicate.

NOTA BENE:

- **in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (artt. 45, comma 2, lett. d), e) e 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016):** dovranno essere presentati un DGUE di cui alla lettera A) e una autocertificazione di cui alla lettera A1) da parte di ciascuna Impresa o Concorrente e sottoscritti dal rispettivo Legale Rappresentante. Infine, devono essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B) e il PASSOE;
- **in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito (art. 45, comma 2, lett. d), e) del D.Lgs. n. 50/2016):** dovranno essere presentati un DGUE di cui alla lettera A) e una autocertificazione di cui alla lettera A1) dal R.T.I. o Consorzio, nonché da tutte le imprese componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti e sottoscritti dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il R.T.I. o il Consorzio ordinario già costituito deve produrre i documenti di cui alla lett. B), e il PASSOE;
- **in caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016):** dovranno essere presentati un DGUE di cui alla lettera A) e una autocertificazione di cui alla lettera A1) dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritti dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il Consorzio deve produrre i documenti di cui alla lett. B) e il PASSOE;
- **in caso di Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett c) del Dlgs n. 50/2016):** dovranno essere presentati un DGUE di cui alla lettera A) e una autocertificazione di cui alla lettera A1) dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritti dai rispettivi Legali Rappresentanti. Infine il Consorzio deve produrre i documenti di cui alla lett. B) e il PASSOE;
- **in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni dell'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016:**
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dovranno essere presentati un DGUE di cui alla lettera A) e una autocertificazione di cui alla lettera A1) sottoscritti dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. Inoltre dovranno essere trasmessi, ove previsto e con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B) e il PASSOE;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dovranno essere presentati un DGUE di cui alla lettera A) e una autocertificazione di cui alla lettera A1) sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Infine, devono essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett.B) e il PASSOE;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dovranno essere presentati un DGUE di cui alla lettera A) e una autocertificazione di cui alla lettera A1) sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Infine, devono essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett.B) e il PASSOE;

IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE O FALLIMENTO CON AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO:

Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico concorrente in **CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE O IN STATO DI FALLIMENTO CON AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO**, la partecipazione medesima è condizionata alla presentazione, **a pena di irregolarità essenziale**, della seguente documentazione:

- **NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3, DEL D. LGS.50/2016:**
 - dichiarazione sostitutiva (resa attraverso la compilazione del quadro C della parte III del DGUE) con la quale il CURATORE FALLIMENTARE autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l' IMPRESA AMMESSA AL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti. Va indicato il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati;
 - dichiarazione sostitutiva (resa attraverso la compilazione del quadro C della parte III del DGUE) con la quale il CURATORE FALLIMENTARE autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l' IMPRESA AMMESSA AL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
- **NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 5, DEL D. LGS.50/2016:**
 - dichiarazione sostitutiva (resa attraverso la compilazione del quadro C della parte III del DGUE) con la quale il CONCORRENTE indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dello stesso;
 - dichiarazione sostitutiva con la quale il CONCORRENTE attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- dichiarazione sostitutiva con la quale l'IMPRESA AUSILIARIA si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia di Treviso a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;
- dichiarazione sostitutiva con la quale l'IMPRESA AUSILIARIA attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'IMPRESA AUSILIARIA si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto (N.B.: l'impegno deve essere preciso e operativo e non può essere generico) e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

IN CASO DI RTI E CONSORZI:

Alla gara sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e nelle forme dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale in capo a tutti i concorrenti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, per lo stesso lotto, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, per lo stesso lotto, **pena l'esclusione** dalla gara dell'impresa medesima e del R.T.I. cui l'impresa partecipa.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, per lo stesso lotto, **pena l'esclusione** dalla gara sia del consorzio che del consorziato.

I raggruppamenti temporanei di imprese, **già costituiti**, dovranno allegare la seguente documentazione:

- ✱ mandato conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
- ✱ procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. E' peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

In caso di consorzio ordinario di concorrenti **costituito** dovrà essere allegato l'atto costitutivo.

NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

A) SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5:

Allegare la seguente documentazione:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

B) NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5

Allegare la seguente documentazione:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

C) NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI

Allegare la seguente documentazione:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'unico plico contenente le due buste (A e B) deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, entro le ore 12:00 del giorno 11.09.2017, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione del concorrente alla gara, al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO PROTOCOLLO - ACCETTAZIONE ATTI

VIA CAL DI BREDÀ 116

31100 - TREVISO

Il recapito del plico entro il termine fissato per la presentazione delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui la Provincia di Treviso non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio di cui sopra. I plichi pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione.

ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle offerte faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio Protocollo della Provincia di Treviso - Accettazione Atti c/o Edificio n. 6 - Piano Terra - Ingresso lato Auditorium.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il plico deve essere sigillato sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Inoltre, deve recare all'esterno:

- intestazione del mittente, indirizzo, recapito telefonico e di fax, codice fiscale del concorrente o dei concorrenti che intendono costituirsi;
- la seguente dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SUSEGANA (TV) - LOTTO N. o LOTTI NN.....(+ descrizione).”

L'apertura dei plichi verrà effettuata alle ore 09:30 del giorno 13.09.2017 in seduta pubblica presso la Sede della Provincia di Treviso - di Via Cal di Breda 116 - Treviso.

Il plico deve avere al suo interno 2 buste chiuse sigillate con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenenti i seguenti documenti:

BUSTA “A” recante l'intestazione del mittente e la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - LOTTO N...(+ descrizione), contenente:

- autocertificazione possesso requisiti di cui al punto A) del precedente articolo 1, redatta utilizzando il modello DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, sottoscritta in originale, con allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuale procura;

- ulteriore autocertificazione di cui al punto A1) del precedente articolo 1, redatta utilizzando il modello A) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, sottoscritta in originale, con allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuale procura;
- garanzia provvisoria (ATTENZIONE: per beneficiare delle riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà allegare copia delle certificazioni comprovanti il possesso dello specifico requisito qualitativo);
- copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCpass;

BUSTA "B", recante l'intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA ECONOMICA, contenente:

- la scheda punteggi con elementi quantitativi + offerta economica redatta, limitatamente ai campi editabili, utilizzando lo schema relativo a ciascun lotto - Allegati "B1", "B2", "B3", "B4", "B5", in lingua italiana che, deve essere datata e sottoscritta in originale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente, e relativi allegati. (N.B.: i file editabili sono apribili e lavorabili utilizzando il programma OPEN OFFICE liberamente scaricabile dal sito ufficiale <http://www.openoffice.org/>). **ATTENZIONE IL FILE CONTIENE FORMULE MATEMATICHE GIA' IMPOSTATE PERTANTO LA STAMPA E LA COMPILAZIONE A MANO DELLO STESSO PUO' COMPORTARE DISCREPANZE NEL CALCOLO DEI RIBASSI OFFERTI E DEGLI IMPORTI COMPLESSIVI.**

In particolare l'offerta economica dovrà indicare, con arrotondamento alla seconda cifra decimale:

- % di ribasso offerto;
- premio annuo imponibile;
- imposte;
- totale annuale;
- totale contrattuale;
- i costi della manodopera;
- i costi aziendali relativi alla sicurezza a carico della Compagnia per l'intero periodo contrattuale.

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso ed il valore espresso in Euro, verrà preso in considerazione quello più favorevole per il Comune.

In caso di offerte uguali si procederà al pubblico sorteggio.

Inoltre, verranno **ESCLUSE** le offerte condizionate, parziali, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

I premi offerti dalle compagnie concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di cui le medesime non abbiano tenuto conto. La Ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

L'offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

In caso di Coassicurazione o R.T.I. non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Compagnie concorrenti. Nell'autocertificazione dovrà essere contenuto l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (qualificato come mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nello stesso documento dovranno essere indicate le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole Compagnie e contenuto l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (il modello "A" predisposto dalla Stazione Appaltante contiene tutte le dichiarazioni necessarie).

I soggetti che in qualsiasi forma, singola o associata o consorziata presentino offerta per un lotto non potranno presentare offerta in altra forma per lo stesso lotto.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione di uno, più o tutti i lotti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, esigenze di bilancio, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

La proposta di aggiudicazione è vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale sorge per l'Amministrazione aggiudicatrice dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli previsti dall'art. 32 comma 7 e della conferma della necessaria disponibilità finanziaria a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione.

La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di prorogarne la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone comunicazione ai concorrenti attraverso il sito www.provincia.treviso.it al link Stazione Unica Appaltante, nelle comunicazioni relative alla presente procedura di gara.

La busta "B" - OFFERTA ECONOMICA verrà aperta in seduta pubblica solo dopo l'esame della documentazione amministrativa da parte del Seggio di Gara Monocratico, composta dal Presidente di Seggio di Gara/RUP e da n. 2 (due) testimoni.

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il Presidente di Seggio di Gara/RUP procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia tra quelli ivi elencati.

Le sedute di gara si svolgeranno, preferibilmente, nella stessa giornata. Qualora ciò non sia possibile, verrà disposta la sospensione delle attività e la ripresa delle attività che devono svolgersi in seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti attraverso il sito www.provincia.treviso.it al link Stazione Unica Appaltante, nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara.

ART. 3 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia A FAVORE DEL COMUNE DI SUSEGANA , ai sensi

dell'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al due per cento dell'importo a base di gara, al netto delle imposte, indicato nell'Avviso di Manifestazione di Interesse

Di seguito vengono indicati gli importi relativi a ciascun lotto:

LOTTO	IMPORTO GARANZIA
Lotto n. 1 POLIZZA ALL RISKS CIG: 7175733233 CPV 66515000	€ 834,60
Lotto n. 2 POLIZZA INFORTUNI CIG: 7175739725 CPV 66512100	€ 58,56
Lotto n. 3 POLIZZA CVT CIG: 717575003B CPV 66514110	€ 79,32
Lotto n. 4 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA CIG: 71757521E1 CPV 66516100	€ 417,60
Lotto n. 5 POLIZZA RCT/O CIG: 717576194C CPV 66516400	€ 1.128,90
TOTALE	€ 2.518,98

La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:

1. cauzione in contanti (con i limiti di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno

del deposito;

2. fidejussione bancaria;
3. polizza assicurativa;
4. polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:

- validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta;
- impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 80/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; **il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI;**
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

SI PRECISA:

a) nel caso di cauzione costituita da contanti, o da bonifico o da assegni circolari gli offerenti dovranno effettuare il deposito/versamento presso il conto di Tesoreria del Comune di Susegana acceso presso Cassa di Risparmio del Veneto, via Jappelli n. 13 Padova, IBAN IT21L0622512186100000300750; **in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o bonifico o assegni circolari o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93**

del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore del Comune di Susegana.

Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

b) la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1. purché contenga, l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, così come prescritto dall'articolo 93, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

c) qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio;

d) la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore del Comune di Susegana, piazza Martiri della Libertà, 11, cap. 31058 - C.F. 82002750261;

e) è valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D.Lgs. 82/2005;

f) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia dovrà riguardare, ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;

g) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Ai sensi dello stesso art 93, comma 7, del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

1. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;

2. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

Per beneficiare delle riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà allegare copia delle certificazioni comprovanti il possesso dello specifico requisito qualitativo.

L'Amministrazione Comunale, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

La garanzia provvisoria prestata dai concorrenti esclusi verrà svincolata, previa espressa richiesta di svincolo, successivamente alla comunicazione dell'esclusione. In assenza di richiesta verrà svincolata non appena avvenuta l'aggiudicazione.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI:

- possono essere presentate autonome e distinte garanzie provvisorie per ciascun lotto cui si intende partecipare, costituite a favore del COMUNE DI SUSEGANA

ovvero in alternativa

- un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto cui si intende partecipare, costituita a favore del COMUNE DI SUSEGANA ; in tal caso, nella garanzia provvisoria, in qualsiasi forma costituita, deve necessariamente essere indicata la gara ed i singoli lotti cui si riferisce la garanzia.

Nel caso in cui il concorrente abbia fornito un'unica garanzia provvisoria per la partecipazione a più lotti, la stessa verrà svincolata solamente ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lotti coperti dalla garanzia.

ART. 4 - GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- A) Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- B) Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 5 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che l'Amministrazione Aggiudicatrice non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

Come previsto all'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

ART. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area I - Servizi amministrativi e alla persona del Comune di Susegana (TV), sig.ra Patrizia Zanutto.

ART. 7 - INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI

Le Imprese aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109, comma 2, lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La contraente si avvale di **B & S italia, sede di Udine**, in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del Broker viene fissata nella misura del:

- 12% SU TUTTI I RISCHI TRANNE RCA
- 6% SULLA RCA

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del Broker.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI E CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 si procederà ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione procederà:

- alla revoca della proposta di aggiudicazione;
- all'escussione della garanzia provvisoria (fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni);
- alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- allo scorrimento della graduatoria di gara.

Per ogni lotto, l'Amministrazione Comunale provvederà alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti, per mezzo di sottoscrizione del testo di polizza

In particolare, l'Aggiudicatario provvederà ad emettere le polizze su propri modelli (frontespizi) allegando il capitolato di polizza debitamente completato nelle sue parti mancanti.

Il documento non dovrà contenere altri documenti se non il modello di polizza necessario all'emissione (frontespizio) ed il capitolato di polizza.

Le norme di cui sopra si applicheranno altresì a tutta la documentazione successiva (appendici, quietanze, ecc.).

Non sono permessi documenti su supporto cartaceo, fatto salvo per quelli espressamente previsti dalla normativa in vigore (certificati carte verdi RCA) o quelli richiesti per soddisfare richieste di terzi (es. appendici sottoscritte in originale, ecc.)

Sono a carico dell'Aggiudicatario di ciascun lotto le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.)

Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello stesso per colpa della Compagnia aggiudicataria, comporterà la revoca dall'aggiudicazione facendo sorgere il diritto dell'Amministrazione Comunale di affidare l'appalto alla Compagnia che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della Compagnia inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa del Comune sulla garanzia prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la Compagnia da eventuali ulteriori responsabilità civili.

Il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque dopo l'esecutività della Determinazione di affidamento del servizio.

ART. 9 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Provincia di Treviso ed il responsabile è il Coordinatore della SUA - Area beni e servizi.

ART. 10 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 11 - PROTOCOLLO DI LEGALITA' PROVINCIALE

La ditta affidataria dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici", sottoscritto in data 9 giugno 2017 e, in particolare:

- il divieto di subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta in gara;
- di accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto o subcontratto le seguenti clausole:

- Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 9 giugno 2017 dalla stazione appaltante con la Prefettura -

Ufficio territoriale del Governo di Treviso e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- Clausola n. 3: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede: a) la risoluzione immediata ed automatica del contratto o la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Treviso - le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Codice Antimafia; b) l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.

- Clausola n. 4: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero Servizio di trasporto scolastico dei Comuni aderenti alla S.U.A. 19 la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Inoltre, si impegna ed è consapevole dell'impegno della stazione appaltante a quanto di seguito indicato , pena la risoluzione del contratto alle condizioni stabilite all'art. 4 del Protocollo:

• “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;

• “La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

ART. 12 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di Manifestazione di Interesse, del presente Disciplinare, del Capitolato Speciale d'Appalto relativo a ciascun lotto e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti alla Stazione Unica Appaltante.

I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito www.provincia.treviso.it al link Stazione

Unica Appaltante, nelle comunicazioni relative alla presente procedura di gara.

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente via email all'indirizzo chiarimenti@provincia.treviso.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 05.09.2017 Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, verranno trasmesse via email o PEC.

ART. 13 - OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

Il SEGGIO DI GARA:

- verifica, in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora stabiliti al precedente art. 2, l'integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine di cui allo stesso articolo richiamato;
- procede con l'apertura dei plichi "n. 1 - documentazione amministrativa", per la verifica della regolarità della medesima documentazione prescritta dall' avviso di Manifestazione di Interesse e dal presente disciplinare di gara e dispone per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara.
- ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque: il Presidente del Seggio di Gara/RUP procede al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia tra quelli elencati all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- provvede all'apertura del plico "BUSTA B - Offerta Economica" per ciascun concorrente ammesso;
- ove il numero delle offerte sia inferiore a 5, il Presidente del Seggio di Gara/RUP propone l'aggiudicazione provvisoria del concorrente che ha presentato la miglior offerta;
- qualora la miglior offerta sia anormalmente bassa ai sensi del predetto art. 97, comma 2, il Presidente del Seggio di Gara/RUP chiude la seduta pubblica e richiede le necessarie spiegazioni ai sensi del medesimo articolo 97. Una volta acquisite le predette spiegazioni, il RUP procederà alla verifica di congruità. Dell'esito di tale verifica verrà data comunicazione diretta a tutti i concorrenti a mezzo PEC e mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia di Treviso.